

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 23, COMMI 16 E 17, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

ART. 1

(Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali)

1. Il consiglio provinciale è composto:
 - a) da sedici membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - b) da dodici membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - c) da dieci membri nelle altre province.
2. La popolazione è determinata dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. L'elezione del consiglio provinciale si svolge di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dall'amministrazione provinciale. In caso di più capoluoghi di provincia, i locali sono ubicati nel capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui all'articolo 3.
4. L'elezione del consiglio provinciale non può svolgersi nella stessa domenica del turno annuale ordinario di elezioni comunali.
5. La data di svolgimento dell'elezione di cui al comma 3 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali, agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, nonché alla trasmissione del provvedimento di convocazione dei comizi ai sindaci ai fini della sua pubblicazione nell'albo pretorio entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

ART. 2

(Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati)

1. Sono elettori per l'elezione del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, fatte salve, da parte della prefettura - ufficio territoriale del Governo, sia l'ammissione al voto di coloro che acquistano l'elettorato attivo prima della data della votazione, sia la cancellazione di coloro che perdono l'elettorato attivo.
2. A ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.
3. Le liste degli elettori di ogni sezione sono compilate in ordine alfabetico, senza distinzione tra uomini e donne, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo e indicano per ogni iscritto:
 - a) il cognome e nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) la carica ricoperta e il comune della provincia presso il quale esercita il mandato elettivo.
4. Possono candidarsi ed essere eletti alle elezioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia al momento della presentazione delle liste e alla proclamazione.

5. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, da presentare all'Ufficio centrale di cui all'articolo 3 dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, deve essere sottoscritta:
 - a) da non meno di cinque e da non più di dieci elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con un numero di elettori inferiore a 300 al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione;
 - b) da non meno di dieci e da non più di venti elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione sino a 700.000 abitanti, con esclusione di quelle di cui alla lettera a);
 - c) da non meno di venti e da non più di trenta elettori, che non siano candidati nella medesima o in altra lista, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.
6. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere. Deve ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo di provincia almeno uno e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi o, in caso di più capoluoghi, almeno un candidato di ciascun capoluogo e complessivamente non più della metà dei candidati di ciascuna lista. Devono essere compresi in ciascuna lista candidati di entrambi i sessi, salvo casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa.
7. Il manifesto recante le liste dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.
8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano, laddove applicabili, gli articoli 32 e 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la commissione elettorale circondariale con l'ufficio centrale di cui all'articolo 3.

ART. 3

(Ufficio centrale e ufficio elettorale di sezione Compensi ai componenti degli uffici elettorali e altre spese)

1. Il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo si costituisce in ufficio centrale, con l'intervento di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In caso di più capoluoghi di provincia sedi di tribunale, si costituisce in ufficio centrale il tribunale del capoluogo avente maggiore popolazione in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e da un segretario.
3. Il presidente è designato, in base all'albo previsto dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dal presidente della corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i giudici di pace e quei cittadini che, a giudizio del presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie indicate nell'articolo

23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, nonché i sindaci e i consiglieri comunali della provincia.

4. L'enumerazione delle categorie indicate nel comma 3, salvo quella dei magistrati, non implica alcun ordine di precedenza al fine della designazione.
5. Gli scrutatori sono nominati, in base all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, dalla commissione elettorale comunale del comune capoluogo di provincia secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della citata legge, con esclusione delle categorie indicate nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nonché dei sindaci e dei consiglieri comunali della provincia. In caso di più capoluoghi di provincia, gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale del capoluogo sede dell'ufficio centrale di cui al comma 1.
6. Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è nominato dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia.
7. Le spese inerenti l'attuazione delle elezioni provinciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico della provincia. Non si applica l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Gli adempimenti organizzativi sono espletati dal comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, il quale è tenuto ad anticipare anche le relative spese che saranno rimborsate dalla provincia in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Il personale del comune capoluogo di cui all'articolo 1, comma 3, addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario entro il limite massimo complessivo di centoventi ore per ciascun ufficio elettorale di sezione, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. I compensi al presidente, agli scrutatori e al segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. I compensi di cui al presente comma costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
9. I compensi al presidente, ai componenti e al segretario dell'ufficio centrale sono stabiliti dall'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
10. Gli importi dei compensi di cui ai commi 8 e 9 sono rivalutati con le procedure e nei termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

ART. 4

(Espressione del voto, proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale)

1. I consigli provinciali sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda poste a fianco del contrassegno, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome. Nel caso di espressione di due preferenze, almeno una deve riguardare un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, pena l'annullamento della seconda preferenza.
3. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo con le caratteristiche essenziali delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia.
5. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere provinciale è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato stesso in tutte le sezioni della provincia.
6. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista conseguirà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
7. Sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
8. Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, un seggio viene comunque attribuito a uno di tali candidati. In tal caso, viene proclamato eletto il candidato di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di una lista che ha ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione. In caso di parità di cifra individuale tra candidati di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, di diverse liste, è proclamato eletto il più anziano di età.
9. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo aver provveduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio delle schede.
10. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in tre esemplari: il primo è trasmesso all'ufficio centrale insieme agli atti ad esso allegati; il secondo è inviato alla prefettura - ufficio territoriale del Governo; il terzo è fatto pervenire all'amministrazione provinciale.
11. L'ufficio centrale, appena in possesso dei verbali delle operazioni di tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, con l'assistenza del segretario e alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati:
 - a) determina la cifra elettorale di ogni lista di candidati;
 - b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ogni lista;
 - c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi dei commi 6, 7 e 8.
12. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale viene redatto un apposito verbale in tre esemplari: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali e i plichi ricevuti dagli uffici elettorali di sezione, è inviato alla prefettura - ufficio territoriale del Governo; il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
13. I seggi di consigliere provinciale che rimangano vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.

ART. 5

(Elezione del presidente della provincia)

1. L'elezione del presidente della provincia ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale, dei consiglieri assegnati alla provincia e a maggioranza assoluta di voti.
2. Se, dopo due votazioni, nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti.
3. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

ART. 6

(Compatibilità tra cariche e divieto di cumulo degli emolumenti)

1. Le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale sono compatibili con le cariche di sindaco e consigliere comunale. Si applica il divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali permangono nella carica anche in caso di perdita della carica di sindaco o consigliere comunale.

ART. 7

(Norme applicabili, abrogazioni e modifiche di norme)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni penali contenute nel capo IX.
2. Sono abrogati:
 - a) la legge 8 marzo 1951, n. 122;
 - b) gli articoli 37, comma 2, 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) tutte le disposizioni di legge nelle quali si fa riferimento al sistema di elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.
3. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le parole: "e provinciali" sono soppresse.
4. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio provinciale è composto da non più di sedici membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.";
 - b) il comma 20 è sostituito dal seguente: "20. Al rinnovo degli organi provinciali in scadenza a partire dall'anno 2012 si applica la legge dello Stato di cui al comma 16.".

ART. 8

(Copertura finanziaria)

1. All'onere a carico dello Stato per le spese di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si provvede mediante l'utilizzo del 'Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum', iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, alla missione 'Fondi da ripartire', programma 'Fondi da assegnare'.
2. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tabella A

Modello della parte interna della scheda di votazione
per l'elezione del consiglio provinciale

PARTI I	PARTI II	PARTI III	PARTI IV
1	5	9	
2	6		
3	7		
4	8		

NOTA BENE - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: tali parti, iniziando da sinistra e dall'alto verso il basso, sono utilizzate per la stampa, secondo l'ordine di sorteggio, dei rettangoli con i contrassegni delle liste dei candidati, con a fianco lo spazio per l'espressione delle preferenze. Ciascuna parte può contenere fino a 4 rettangoli, per un numero complessivo di 16. Quando i contrassegni delle liste sono più di 16, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga fino a 5. Nel caso i contrassegni siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta e, ove necessario, eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

Tabella B

Modello della parte esterna della scheda di votazione
per l'elezione del consiglio provinciale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE di (denominazione della Provincia) (data della votazione)	SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE BOLLO DELLA SEZIONE
--	--

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come è noto, l'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con legge dello Stato, vengano stabilite le nuove modalità di elezione "indiretta" (esclusivamente da parte dei sindaci e consiglieri comunali) dei consiglieri provinciali. Questi ultimi, a loro volta, con modalità da stabilirsi sempre con la medesima legge statale, devono eleggere al loro interno il presidente della provincia.

Al riguardo, si rappresentano di seguito gli aspetti essenziali dell'introducenda normativa.

Deve preliminarmente rappresentarsi che il limite massimo di dieci consiglieri - già fissato per il consiglio provinciale dal citato articolo 23, comma 16 - risulta oggettivamente esiguo e, per tale motivo, in alcuni casi, potrebbe addirittura comportare la mancata presenza di numerose forze politiche all'interno del consiglio provinciale, ivi comprese le (diverse) minoranze.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, comma 4, lett. a), si stabilisce, in misura considerata congrua, il nuovo limite massimo di sedici consiglieri provinciali, prevedendo opportunamente tre "categorie" di province, a seconda della rispettiva popolazione: province con popolazione superiore a 700.000 abitanti aventi sedici consiglieri; province con popolazione da 300.000 sino a 700.000 abitanti con dodici consiglieri; province sino a 300.000 abitanti con dieci consiglieri, numero ritenuto appena sufficiente a consentire, anche nelle province meno ampie, l'accesso in consiglio da parte di una pluralità di forze politiche in rappresentanza della (spesso variegata) realtà provinciale.

Le "elezioni di secondo grado", cui partecipano, come previsto dal suddetto articolo 23, solo i sindaci e i consiglieri comunali (quindi un corpo elettorale ridotto e variabile a seconda della provincia interessata), si ritiene possano svolgersi di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo di provincia, messi a disposizione dalla stessa amministrazione provinciale. Nelle province con più comuni capoluogo, le elezioni si svolgono, per ragioni di praticità, nel capoluogo che è sede di tribunale, ove si costituisce anche l'ufficio centrale, retto da magistrati.

La data della votazione è fissata con decreto del Ministro dell'interno in una data diversa da quella del turno primaverile di elezioni comunali, in modo da evitare che partecipino alle elezioni i sindaci e consiglieri in scadenza di mandato. Ed invero, la data stessa deve essere individuata al fine di rendere possibile anche l'opportuna partecipazione dei neo-eletti nel turno primaverile di elezioni comunali; tale turno, come è noto, si svolge nell'arco temporale compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno, ma sovente trova la sua conclusione - con il perfezionamento del complesso procedimento di

proclamazione ufficiale dei risultati e successiva convalida degli eletti da parte dei consigli stessi - nel corso del mese di luglio.

Con l'articolo 2, attese la particolarità della consultazione e la necessità che le liste degli elettori vengano compilate a livello provinciale, si prevede che queste ultime siano predisposte dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che dovrà procedere anche alle ammissioni al voto e alle cancellazioni di coloro che, rispettivamente, acquistano o perdono, in virtù di norme di legge, l'elettorato attivo nei giorni immediatamente precedenti le consultazioni; ciò, al fine di rendere le liste degli elettori quanto più aggiornate nel giorno della votazione, "recependo" anche le ultime informative/provvedimenti relativi a dimissioni, surroghe, decadenze, scioglimenti, ecc....

Per agevolare il regolare svolgimento delle operazioni ed un sereno afflusso alle urne - tenuto anche conto della semplicità delle modalità di espressione del voto e dell'unicità della scheda - a ciascun ufficio elettorale di sezione sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori.

Inoltre, al fine di risolvere una problematica giuridica non chiarita dall'articolo 23 sopracitato, si stabilisce che possano candidarsi ed essere eletti alle consultazioni provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali della provincia. Il comma 4 dell'articolo 2 prevede espressamente che tale requisito debba sussistere al momento delle consultazioni ed in particolare alla presentazione delle candidature ed alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare aumentato di cinque unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere; in tal modo, da un lato si evita che una lista possa avere un numero di candidati inferiore ai seggi ad essa eventualmente spettanti, dall'altro si agevolano, nel corso del quinquennio di carica, le possibili surroghe degli eletti.

Al fine di favorire un minimo di presenza in consiglio di "rappresentanti" del comune capoluogo (quest'ultimo ha in molti casi un numero di "elettori" per le provinciali che risulta esiguo rispetto all'intero corpo "elettorale", composto in larga parte dagli amministratori dei restanti comuni), si stabilisce che almeno un candidato di ciascuna lista debba ricoprire la carica di sindaco o di consigliere del comune (o dei comuni) capoluogo di provincia.

Per converso, viene fissata, per ciascuna lista, anche una soglia massima di candidati del comune capoluogo, al fine di evitare che il sindaco e i consiglieri di tale comune possano concentrare le proprie candidature in pochissime liste, impedendo, di fatto, la presentazione di liste da parte degli amministratori degli altri comuni della provincia (dovendo esserci in ogni lista, come detto, almeno un rappresentante del capoluogo).

E' prevista anche la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, salvo motivata impossibilità, che deve essere esplicitata dai sottoscrittori con un'apposita dichiarazione, da produrre in sede di presentazione della lista.

Tutte le liste, corredate da un determinato numero di firme di sindaci e consiglieri comunali (opportunamente modulate in base all'entità delle province: da cinque a dieci nelle province aventi meno di trecento elettori, da dieci a venti nelle province sino a 700.000 abitanti e da venti a trenta nelle province con più di 700.000 abitanti), sono presentate all'ufficio centrale, costituito da tre magistrati, presso il tribunale del capoluogo di provincia.

Il medesimo Ufficio centrale presso il tribunale, poi, provvederà anche alla proclamazione ufficiale degli eletti, una volta pervenuti i verbali di scrutinio compilati a livello cartaceo da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia.

Per ciò che concerne la composizione dei suddetti uffici di sezione, l'articolo 3 prevede che i presidenti di seggio siano nominati, come negli altri tipi di elezioni, dal Presidente della Corte di Appello all'interno dell'apposito albo, previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. Gli scrutatori, in numero pari a quello previsto in occasione delle elezioni politiche ed amministrative, sono nominati dalla Commissione elettorale comunale del capoluogo di provincia, che è composta, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, oltre che dal sindaco anche da tre consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza. Ciò per garantire, anche per tali elezioni, la massima trasparenza democratica del procedimento di votazione e scrutinio.

I compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi attualmente previsti per le elezioni provinciali, mantenendosi anche lo stesso regime fiscale; in particolare, viene espressamente confermata la non assoggettabilità a ritenute ed imposte dei compensi spettanti ai componenti di seggio, mentre quelli spettanti ai componenti dell'ufficio centrale sono al lordo delle ritenute di legge, come già prevede l'articolo 3 della legge n. 70/80 per l'analogo ufficio che proclama i risultati delle elezioni provinciali.

Ai sensi dell'articolo 4, il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda poste a fianco del contrassegno, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e cognome.

Tuttavia, sempre al suddetto fine di favorire la presenza in consiglio di "rappresentanti" del comune capoluogo, si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, almeno una debba riguardare un candidato del comune capoluogo di provincia, pena l'annullamento della seconda preferenza; ciò, in analogia con quanto previsto per le "quote rosa" dalla legge elettorale regionale della Campania, normativa che ha superato anche il vaglio di costituzionalità della Consulta.

La normativa proposta comprende, in allegato, i modelli della parte esterna e di quella interna della scheda di votazione, con relativo "nota bene" ai fini della corretta composizione e stampa dei simboli da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo. I modelli sono analoghi a quelli attualmente previsti in

caso di consultazioni con voto di lista e preferenze, senza le coalizioni (elezioni europee; elezioni politiche nella circoscrizione Estero).

Il sistema di assegnazione dei seggi previsto è quello proporzionale con l'applicazione del metodo d'Hondt, vigente per le consultazioni comunali e sinora anche per le provinciali. Non sono previsti né collegamenti tra liste, né premi di maggioranza, né soglie di sbarramento poiché – in considerazione del numero particolarmente limitato dei consiglieri da eleggere – il sistema prescelto comporta, di fatto, un considerevole "sbarramento" per le liste "minori" ed un oggettivo vantaggio per le liste più votate.

Qualora tra gli eletti non sia compreso nessun candidato del capoluogo di provincia, un seggio viene comunque attribuito dall'ufficio centrale ad uno di tali candidati. In tal caso, è proclamato eletto il candidato del capoluogo di provincia che ha riportato la maggiore cifra individuale nell'ambito di una lista che abbia ottenuto almeno un seggio, in luogo del candidato della stessa lista avente la minore cifra individuale utile per l'elezione.

L'articolo 5 stabilisce, poi, che il presidente della provincia sia eletto dai consiglieri provinciali eletti, con l'intervento di almeno tre quarti dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

La vigente normativa non contempla alcuna forma d'ineleggibilità o incompatibilità tra le cariche di presidente/consigliere provinciale e sindaco/consigliere comunale; in detto contesto, l'articolo 6 conferma espressamente tale regime di compatibilità e chiarisce la piena applicabilità, anche in tal caso, del divieto di cumulo degli emolumenti, comunque denominati, previsto in via generale per gli organi appartenenti a diversi livelli di governo dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede opportunamente, inoltre, che le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale permangano a prescindere dal mantenimento anche della carica di sindaco o di consigliere comunale per tutta la durata del relativo quinquennio provinciale di carica; diversamente, infatti, il suddetto consiglio provinciale sarebbe esposto, in modo quasi paradossale, ad un continuo "turn over", specie nei casi di mancata conferma dei consiglieri comunali uscenti in occasione di ciascun turno annuale di elezioni amministrative; ciò osterebbe, di fatto, alla necessaria continuità dell'organo.

Per quanto compatibili con le previsioni espressamente dettate per le elezioni provinciali, l'articolo 7 prevede l'applicazione della norme di cui al testo unico dalle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570; il procedimento elettorale si presenta, pertanto, sostanzialmente simile a quello attualmente in vigore per le amministrative, con la stampa dei manifesti con le liste ammesse e

delle schede di votazione a cura delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con la presenza dei rappresentanti di lista a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio (che si svolgono con le consuete modalità, salvo la riduzione dell'orario di votazione) e con le proclamazioni dei risultati ufficiali sempre demandate, come detto, ad uffici speciali composti da magistrati.

Tutto ciò allo scopo di garantire, seguendo una procedura già ampiamente collaudata, la regolarità del procedimento elettorale anche in tale particolare forma di "elezione di secondo grado".

Vengono abrogate la legge n. 122/51 e le norme del testo unico n. 267/00 sul previgente sistema di elezione dei presidenti e dei consigli provinciali nonché tutte le disposizioni di legge nelle quali si faccia riferimento al sistema di elezione diretta di tali organi. Le elezioni provinciali, per le ragioni già ampiamente esposte, vengono poi "sganciate" dal turno annuale ordinario di elezioni amministrative, modificando testualmente la legge n. 182/91, che ne prevedeva la necessaria contestualità con le elezioni comunali.

Il comma 4 del medesimo articolo 7, oltre alla già citata modifica del numero massimo di consiglieri provinciali, stabilisce che le disposizioni in questione trovano applicazione fin dal rinnovo degli organi provinciali in scadenza nel presente anno 2012, modificando testualmente anche il comma 20 dell'art. 23 del suddetto decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge n. 214/11.

L'articolo 8 contiene, infine, la norma di copertura finanziaria, chiarendo che dalle introducendo disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

a. Contenuto della norma:

L'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che il consiglio provinciale è eletto dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e che il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale, demandando ad apposita legge dello Stato la disciplina delle modalità di elezione dei predetti organi.

La normativa proposta, in attuazione della citata disposizione, disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, di "secondo grado", da parte dei sindaci e consiglieri comunali, nonché le modalità di elezione del presidente della provincia in seno al consiglio provinciale.

Lo svolgimento della consultazione avviene in uno o più uffici elettorali di sezione, cui sono assegnati, di norma, almeno settecento elettori, presso locali ubicati nel territorio del comune capoluogo messo a disposizione dalla provincia.

Gli uffici elettorali di sezione hanno la stessa composizione prevista dalla vigente normativa per le elezioni amministrative (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e ai relativi componenti vengono corrisposti compensi nella stessa misura fissata per tali consultazioni.

Le spese inerenti lo svolgimento delle elezioni sono poste a carico delle province, con esclusione di quelle previste dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che rimangono a carico dello Stato. Tali ultime spese, in particolare, riguardano quelle per il funzionamento degli uffici statali interessati alle elezioni, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Considerata la particolarità di queste elezioni, è stata prevista la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, che pone a carico dello Stato, anche in caso di elezioni amministrative, le maggiori spese derivanti dalla previsione del secondo giorno di votazione e dell'obbligo di installazione di 4 cabine elettorali, di cui una per i portatori di handicap.

La cura degli adempimenti elettorali è posta a carico del comune capoluogo, sia in considerazione della consolidata esperienza dei comuni in materia e della disponibilità in capo agli stessi delle attrezzature necessarie (es. materiale per l'allestimento dei seggi), sia in considerazione delle presumibili difficoltà organizzative della provincia che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 16 e seguenti, non dovrebbe più disporre di risorse umane, finanziarie e strumentali, salvo quelle per il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi.

Le spese sono anticipate dal comune capoluogo e rimborsate dalla provincia dietro presentazione di documentato rendiconto.

La stima delle spese complessivamente inerenti lo svolgimento delle elezioni di cui trattasi, sia quelle a carico delle province che quelle a carico dello Stato, risulta

estremamente ridimensionata rispetto a quella sostenuta dagli stessi enti locali e dallo Stato sulla base del previgente sistema elettorale. Ciò in considerazione della natura delle elezioni "di secondo grado" e della conseguente estrema riduzione del corpo elettorale interessato, nonché della semplificazione del procedimento elettorale previsto.

Dalla proposta normativa, non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma un risparmio di spesa, sia per lo Stato che per le province, in linea con gli obiettivi sottesi alla normativa di cui la presente proposta costituisce attuazione.

b. Dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse da utilizzare a copertura e relative fonti:

Le spese a carico dello Stato, comunque connesse allo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale, in misura estremamente ridotta rispetto a quelle sostenute in base alla previgente normativa, fanno carico al "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".

La stima delle spese complessivamente inerenti lo svolgimento delle consultazioni, sia quelle a carico dell'ente locale che quelle a carico dello Stato, si riferisce alle province delle regioni a statuto ordinario.

Per la quantificazione del numero degli uffici elettorali di sezione, si è fatto riferimento alla composizione dei consigli comunali come risultanti, a regime, dall'applicazione delle riduzioni degli stessi previste dall'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al numero di elettori di norma previsto per ciascun ufficio elettorale di sezione (almeno 700).

Sulla base di tali elementi, sono, quindi, previsti, su un corpo elettorale stimato in 64.029 elettori (consiglieri comunali e sindaci), circa 130 uffici elettorali di sezione, a fronte di 38.226.296 elettori ripartiti in 51.880 sezioni elettorali sulla base del previgente sistema elettorale.

Il costo di ciascun ufficio elettorale di sezione, calcolato sulla base della composizione degli stessi (un presidente, quattro scrutatori e un segretario) e dei compensi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 marzo 1980, n. 70 e successive modificazioni, risulta di € 750,00. La spesa complessiva stimata per i compensi da corrispondere ai componenti dei predetti uffici, ammonta, quindi a circa € 97.500,00.

Le altre spese per l'organizzazione tecnica delle consultazioni, da anticipare da parte del comune capoluogo, riferite all'eventuale lavoro straordinario del personale comunale, all'allestimento dei seggi elettorali e a quant'altro necessario, possono essere quantificate in circa € 350.000,00 per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

Le predette spese, per un importo complessivo stimato di circa € 447.500,00 sono tutte a carico delle province.

A tali spese vanno aggiunte quelle poste - come in occasione di tutte le elezioni amministrative - a carico dello Stato, riguardanti il funzionamento dei propri uffici interessati (Prefetture-UTG, Tribunali ed eventuale servizio di ordine pubblico) nonché la fornitura delle schede elettorali, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e del materiale per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Tali spese, tenendo conto del limite massimo di spesa fissato annualmente per le elezioni amministrative e delle percentuali di riparto del fondo fra i vari Ministeri interessati (economia e finanze, interno, giustizia), possono essere quantificate in via di larga massima in circa 2.000 euro a sezione, per una spesa complessiva stimata di circa 260.000 euro per tutte le province delle regioni a statuto ordinario.

Nel seguente prospetto si riportano le spese stimate per l'attuazione delle elezioni di cui alla normativa proposta e quelle previste in attuazione del previgente sistema elettorale, sempre riferite alle province delle regioni a statuto ordinario, al fine di evidenziare i conseguenti previsti risparmi di spesa.

Tipologia spese	Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della previgente normativa (n. 86 province, n. 51.880 Sezioni)			Spesa presunta per le elezioni provinciali ai sensi della normativa proposta (n. 86 province, n. 130 Sezioni)		
	Totale spesa	A carico Stato	A carico Provincia	Totale spesa	A carico Stato	A carico Provincia
Onorari componenti seggi	51.885.000	10.377.000	41.508.000	97.500		97.500
Onorari componenti seggi speciali	508.800	100.800	408.000			
Rimborso spese Presidenti seggi	1.349.400	501.700	847.700			
Spese anticipate dai comuni per organizzazione consultazioni	160.000.000	2.500.000	157.500.000	350.000		350.000
Agevolazioni viaggio elettori	1.200.000	1.200.000				
Altre spese a carico Stato ex art. 17, c.3, L. n. 136/76	103.760.000	103.760.000		260.000	260.000	
TOTALE	318.703.200	118.439.500	200.263.700	707.500	260.000	447.500

Risparmio presunto a carico Stato € **118.179.500**

Risparmio presunto a carico Province € **199.816.200**

Naturalmente, sia le spese presunte per lo svolgimento delle elezioni provinciali secondo il previgente sistema elettorale, che quelle stimate in attuazione della normativa proposta ed i conseguenti risparmi di spesa si riferiscono al rinnovo complessivo degli organi di tutte le province, che, come è noto, invece, avviene in maniera scaglionata nel corso del quinquennio, nonché allo svolgimento di elezioni singole, mentre, finora le elezioni provinciali sono state sempre abbinate con altre elezioni (amministrative, politiche o europee) e quindi hanno fruito dell'abbattimento di alcuni costi, ripartiti tra più soggetti.

c. Metodologia di calcolo utilizzata ovvero modalità di valutazione adottate:

Si rimanda al precedente punto.

d. Importi annuali per le spese correnti e le minori entrate fino alla completa attuazione delle norme ovvero indicazione degli importi annuali e del presunto importo a regime in caso di oneri permanenti:

Come detto sopra, l'importo presunto a carico dello Stato è stimato in complessivi 260.000 euro per il rinnovo dei consigli di tutte le province delle regioni a statuto ordinario. La spesa annuale si verificherà solo per gli anni nei quali si svolgeranno le elezioni e il relativo importo sarà determinato in ragione del numero di province interessate al rinnovo.

e. Importi annuali e importo complessivo:

Si rimanda al precedente punto

f. Contributi pluriennali:

Non si tratta di contributi pluriennali, ma come detto sopra, di spesa eventuale e variabile in ragione del numero di enti interessati al rinnovo.

g. Natura autorizzatoria di spesa: limite massimo di spesa ovvero onere valutato:

La spesa a carico dello Stato, di importo valutato ed estremamente esiguo, fa carico al "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", annualmente previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e rientra nel limite massimo di spesa determinato con il decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

h. Dati, parametri e metodologie utilizzati per valutare gli effetti della disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto:

Dal provvedimento proposto non derivano maggiori oneri aventi effetto sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto. Al contrario, si verifica una riduzione degli oneri derivanti dal previgente sistema elettorale. Pertanto, non si compila il prospetto riepilogativo.

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dal provvedimento proposto, per la modesta parte posta a carico dello Stato, da imputarsi sul predetto Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono finanziati con risorse disponibili a legislazione vigente. Invero, il presente provvedimento comporta complessivamente una minore spesa sia a carico delle province che a carico dello Stato rispetto a quella derivante dal previgente sistema elettorale, come evidenziato nel prospetto sopra riportato.